



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Don Milani" – Via Baranzate, 8 – 20026 NOVATE MILANESE (MI)

Tel. 02.3564884 Tel. 02.38201592 - Fax 02.38202307

E-MAIL MIIC8DB00D@ISTRUZIONE.it – SITO: www.icsnovate.it

Posta elettronica certificata: miic8db00d@pec.istruzione.it

Circ. n. 147

Novate Milanese, 07.03.2018

ED/mp

→ **A TUTTI I GENITORI** **dei tre ordini di scuola**

Oggetto: adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, nelle regioni presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali.

Entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari, che, in base all' articolo 5 del decreto legge n. 73 del 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno presentare alle istituzioni del sistema nazionale di istituzione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazione obbligatorie, ossia: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.

I genitori/tutori/affidatari che, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie, entro il **10 marzo 2018**, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l'obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.

La presentazione, entro il 10 marzo 2018, dalla documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell'anno scolastico o del calendari annuale, le scuole dell'infanzia, di questo istituto.

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori /tutori/affidatari del minore mediante documentazione formale del dirigente scolastico adeguatamente motivata.

Si ribadisce che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto alle scuole dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Nell'ipotesi di iscrizione alle scuole dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo il 10 marzo 2018, si avrà accesso ai servizi

solo a far data presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole la mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile all' ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni. La ASL avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017 (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

Anno scolastico e calendario annuale 2018/2019

Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali.

In attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori provvederanno a perfezionare l'iscrizione del minore, e a presentare idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all' Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all' età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata **entro il 10 luglio 2018**. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la predetta documentazione dovrà essere presentata **entro il 10 luglio 2018**, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici e dai responsabili all' Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza ex articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, per i servizi educativi per l'infanzia, **la presentazione della menzionata documentazione costituisce requisiti di accesso.**

Si rammenta che per l'anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, i genitori/tutori/affidatari **non** potranno avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta prenotazione.

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, **dopo il 10 luglio 2018**, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena DIPIERRO